



COMUNE DI LOCERI

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 26

SINDACO

Responsabile: Uda Robertino

in data 19/12/2018

OGGETTO:

ISTITUZIONE VIA DELLA CASA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso:

Che in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24.12.1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio";

Considerato che l'art. 2, comma 3, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 38 della Legge 94 del 15/07/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", prevede che le persone senza fissa dimora si reputino residenti nel Comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, fornendo all'Ufficio Anagrafe tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e, in sua mancanza, nel Comune di nascita;

Posto che presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un apposito registro nazionale delle persone "senza fissa dimora", che i Comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema INA-SAIA secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico al Decreto Ministeriale del 6 luglio 2010;

Rilevato che per siffatte categorie di cittadini risulta alquanto difficoltosa sia l'individuazione dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici sia l'effettiva certificazione;

Visto il punto 7 delle Avvertenze e Note illustrative al Regolamento Anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano stabilito il proprio domicilio nel Comune;

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro Nazionale dei "senza fissa dimora" qualora vi siano richieste e ne ricorrano le condizioni;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, n. 80 il cittadino non può essere iscritto come residente nel luogo di dimora abituale se l'immobile è occupato abusivamente;

Visto l'atto di risoluzione del Ministero dell'Interno D.A.I.T Direzione Centrale per i Servizi Demografici, emanato con nota n. 633 del 24 febbraio 2015 che conclude: "Poiché il criterio generale e prevalente del luogo di dimora abituale non può essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non l'iscrizione per "domicilio", in analogia con le persone senza fissa dimora. Tale soluzione, alla quale si dovrà ricorrere solo come "estrema ratio", garantisce il rispetto del diritto all'iscrizione anagrafica e, di conseguenza, di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto di identità, al voto, all'assistenza sanitaria, ecc.) per i quali essa costituisce il presupposto fondamentale";

Ravvisata l'opportunità di istituire tale nuova via fittizia, con un nome convenzionale, dove iscrivere con un numero progressivo sia i "senza tetto" eventualmente risultanti residenti al momento del Censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune o che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel Comune così come previsto nelle note ISTAT sopra riportate, nonché i cittadini dimoranti che non hanno la possibilità di alloggio fisso, ma che continuano a mantenere i propri interessi nel Comune;

Vista la legge anagrafica 24.12.1954, n. 1228 e ss.mm.;

Visto il regolamento anagrafico D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

Vista la Legge 15.07.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Ritenuto di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

- 1) di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: "Via della Casa Comunale";
- 2) di dare atto che nella suddetta via sono iscritti e certificati in maniera progressiva sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune o che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel comune così come previsto dalle Note ISTAT sopra riportate, nonché i cittadini dimoranti senza la possibilità di alloggio fisso, ma che continuano a mantenere i propri interessi nel nostro Comune;
- 3) Di disporre che le iscrizioni già effettuate e rientranti in detta tipologia debbono intendersi iscritte fin dall'origine nella presente via della Casa Comunale, dando pertanto incarico all'ufficio anagrafe di effettuare le dovute rettifiche ove necessarie;
- 4) di incaricare l'Ufficio Anagrafe di questo Comune a fornire all'INA le informazioni relative alle posizioni di "senza fissa dimora", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010) e Circolare Ministero dell'Interno – D.C.S.D. – n. 22 in data 21.07. 2010.

IL SINDACO
(Robertino Uda)